Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 02/07/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. ***969), stipulato in data 12.10.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 14.01.2020, e l'altro con delegazione di pagamento (n. ***706), stipulato in data 15.10.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 08.11.2019, il ricorrente chiede:

- per il contratto n. ***969, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.310,15 a titolo di commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione, spese di istruttoria e oneri erariali non maturati, al netto del rimborso effettuato in conteggio estintivo;
- per il contratto n. ***706, il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.459,18 a titolo di commissioni di attivazione, di gestione, di intermediazione, spese di istruttoria e oneri erariali non maturati, al netto del rimborso effettuato in conteggio estintivo.

Chiede, inoltre, gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno dell'estinzione, le spese di procedura e quelle difensive.

L'intermediario, costituitosi, premette che il comportamento tenuto in sede di estinzione anticipata sarebbe stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo,

dall'organo di vigilanza e che la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea non avrebbe riconosciuto la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento, ma confermato – in linea con la giurisprudenza e gli orientamenti dell'organo di vigilanza – il diritto al rimborso dei costi la cui natura sia ontologicamente *recurring*. Inoltre, ritiene che tale ultima pronuncia non potrebbe dispiegare effetti su un rapporto definitivamente venuto meno a seguito dell'estinzione anticipata e che l'art. 16 della Direttiva non avrebbe efficacia diretta nei rapporti tra privati. Eccepisce, inoltre, il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi. Nel merito, rappresenta la natura *up front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento. Richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che hanno qualificato la domanda del cliente, relativa al rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo. Ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il finanziamento, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, che non sia suscettibile di ripetizione. Eccepisce, altresì, la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento. Con riferimento alle commissioni di gestione, rappresenta la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente avrebbe sottoscritto i piani di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo. Reputa che da tale documentazione risulterebbe chiaro che l'importo da rimborsare alla clientela è pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*. Da ultimo, sottolinea che nessun costo assicurativo sarebbe stato sostenuto dal ricorrente. Tanto premesso, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del*

finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 *sexies* TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziando l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.

- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Tanto premesso, in relazione a entrambi i contratti oggetto di contestazione, che presentano le medesime voci di costo, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni di attivazione, sia delle Spese istruttorie, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Parimenti *up front* sono le Spese di amministrazione e i costi di intermediazione, atteso che l'incarico conferito al terzo si estingue con la conclusione del contratto. Rileva, altresì, la natura *recurring* delle Commissioni di gestione, corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. Riguardo a queste ultime, osserva che, ai fini della determinazione del rimborso in ipotesi di estinzione anticipata, il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento. L'intermediario ha allegato copia del piano, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata. Reputa, pertanto, che dette Commissioni vadano rimborsate secondo il criterio ivi contenuto.

Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo i prospetti seguenti:

rapporto di finanziamento n. ***969

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*4,65%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota interessi	*37,36%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	*€ 266,25* ○	€ 168,12 ◉	○		€ 168,12
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 115,02	*€ 68,05* ○	€ 42,97 ◉	○		€ 42,97
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	*€ 71,00* ○	*€ 44,83* ○	◉ € 47,83	€ 47,83	€ 0,00
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.559,16	*€ 922,50* ○	€ 582,50 ◉	○		€ 582,50
○	oneri erariali, spese amministr (up front)	€ 51,02	*€ 30,19* ○	*€ 19,06* ◉	○		€ 19,06
○			○	○	○		

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 812,65**
interessi legali	sì

rapporto di finanziamento n. ***706

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	*72*

TAN	*4,80%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*60,00%*
- in proporzione alla quota interessi	*38,43%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	*€ 270,00* ○	€ 172,94 ◉	○		€ 172,94
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 343,44	*€ 206,06* ○	€ 131,99 ◉	○		€ 131,99
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	*€ 72,00* ○	*€ 46,12* ○	◉ € 49,23	€ 49,23	€ 0,00
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.551,84	*€ 931,10* ○	€ 596,41 ◉	○		€ 596,41
○	oneri erariali, spese amministr (up front)	€ 50,43	*€ 30,26* ○	*€ 19,38* ◉	○		€ 19,38
○			○	○	○		

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 920,72**
interessi legali	sì

Non può essere accolta la richiesta di refusione delle spese difensive, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.733,37, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS